

22

Edizione n. 22/2019
22 febbraio 2019



Certificazione Unica 2019

Provvedimento Direttore Agenzia
n. 10664 del 15/01/2019

a cura di:
Giuseppe **DE BIASE**
Ezia **FORLEO**

Anche quest'anno la CU si presenta con una duplice veste, quella sintetica da consegnare al sostituto entro il 1° aprile 2019, (in quanto la scadenza canonica del 31 marzo 2019 cadendo di domenica viene spostata al primo giorno feriale successivo) e quella ordinaria da inviare telematicamente alla agenzia delle entrate entro il 07 marzo 2019.

I dati della CU sintetica sono contenuti in quella ordinaria ed evidenziati con un tratteggio.

Il comma 933, art. 1 della Legge di Bilancio 2018, ha definitivamente messo un punto fermo per le **CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nel modello 730 precompilato**, stabilendo che il termine per l'invio delle suddette Cu può avvenire entro il termine di presentazione del modello 770.

Tale previsione è confermata anche per l'anno 2019, con la conseguenza che risulta uniformato il termine per la trasmissione delle CU che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili nel 730, ed il modello 770, termine fissato al 31 ottobre 2019.

La CU anche quest'anno presenta il quadro CT attraverso cui tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di indicare le modalità telematiche di ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti attraverso il servizio Fiscoonline o Entratel.

Sono obbligati a compilare il suddetto quadro, tutti i **sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente**; Si precisa che il quadro CT non deve essere compilato:

- Nel caso in cui si invii una CU per annullamento o per sostituzione di un precedente;
- Per variare dati già comunicati in precedenza.

Sarebbe auspicabile da parte della Agenzia delle Entrate una estensione della compilazione del suddetto quadro a tutti i sostituti, eliminando il modello di comunicazione per la ricezione dei dati relativi al modello 730/4, in quanto specialmente nei casi di variazione dell'intermediario, non sempre si hanno a disposizione tutti i dati richiesti, tipo il codice del precedente modello o protocollo 770.

Oltre al quadro CT, la CU da inviare all'agenzia delle Entrate (modello ordinario) si compone di altre due macro-sezioni:

- Frontespizio contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante che firma la dichiarazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Certificazione Unica 2019 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e locazioni brevi

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

Sono tenuti all'invio del flusso telematico **entro il 7 marzo 2019** coloro che nel 2018

hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Quindi redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e alcuni redditi diversi.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2018 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici.

ISTRUZIONI

Nelle istruzioni, nella parte relativa alle informazioni per il contribuente, l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato alla luce delle novità introdotte dal regolamento UE 2016/679, precisando, dunque, il periodo di conservazione dei dati, le categorie di destinatari dei dati personali ed il responsabile della protezione dei dati in cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

FRONTESPIZIO

Novità 2019: Nella casella eventi eccezionali, compilata nei casi in cui ci si avvale della sospensione dei termini per presentare la dichiarazione, è stato confermato il codice 1 (soggetti vittime di richieste estorsive), eliminato il codice 3 (che riguardava i soggetti interessati dalle emergenze umanitarie nei comuni di Lampedusa e Linosa) e sostituito il codice 8 con il codice 5 (contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali).

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	Sostituzione	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATI ANAGRAFICI

I dati anagrafici richiesti, non si discostano da quelli richiesti nella certificazione dell'anno

precedente, quello che balza subito agli occhi è la **casella 23** e la **casella 27** “**Fusione Comuni**” (rispettivamente, campo 23 per il domicilio al 1° gennaio 2018 e campo 27 per il domicilio al 1° gennaio 2019) **da compilarsi** se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, indicando l’apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate” presente in Appendice del Modello 730/2019.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
20	21	22	23

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
24	25	26	27

Novità 2019. Nella sezione dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore di somme, nella casella eventi eccezionali, sono stati eliminati, il codice 2 (eventi sismici dell’agosto 2016), il codice 4 (eventi sismici ottobre 2016), codice 5 (eventi sismici del gennaio 2017) ed il codice 3 (soggetti interessati dalle emergenze umanitarie nei comuni di Lampedusa e Linosa). Restano attivi i codici 1 e 5 come nel frontespizio.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI SOGGETTI CHE RIENTRANO IN ITALIA

Per i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato, i redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del loro ammontare.

L’ammontare delle somme che non concorre a formare reddito è pari al 50% (punto 469). Nell’ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 50% dell’imponibile, nelle annotazioni deve indicare l’ammontare di tali somme per consentire al lavoratore di godere dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi (cod. BD).

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
466	467	468	469

SEZIONE REDDITI

Relativamente al campo 3 dei dati fiscali deve essere indicato l’ammontare dei redditi da pensione per i quali è possibile godere delle detrazioni di cui all’art. 13, comma 3 del Tuir, ivi compresi i redditi da pensione eccedenti l’importo di € 6.700 prodotti da coloro che sono iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di Campione d’Italia e da quest’anno i redditi da pensione di superstiti di assicurato e pensionato limitatamente a quella percepita dagli orfani per la parte che eccede 1.000 € (art. 1, comma 249, legge

232/2016). È stata eliminata la previsione che voleva l'indicazione al punto 1 e 2 dei redditi da lavoro dipendente delle categorie individuate con la legge 238/2010 (rientro in Italia dei c.d. cervelli). Si trattava di redditi che godevano di una particolare esenzione non concorrendo a formare il reddito imponibile nella misura dell'80% per gli uomini e del 70% per le donne. Nell'ipotesi in cui il sostituto non avesse previsto l'abbattimento del reddito nelle misure di cui sopra, nelle annotazioni doveva essere previsto il codice BM (ora eliminato) per permettere al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

SEZIONE RITENUTE

Nella sezione ritenute, al punto 21 deve essere indicato, come per gli anni scorsi, l'ammontare delle ritenute che il sostituto dovrà eventualmente presentare, con la novità che l'importo andrà evidenziato al netto del credito riconosciuto a fronte degli interessi dei premi assicurativi versati per coprire il rischio di premorienza in caso di ricorso all'APE.

ASSISTENZA FISCALE 730/2018

In caso di presenza di 730/4 rettificativo di un precedente 730/4 ordinario, andranno riportati in CU gli importi effettivamente rimborsati o trattenuti per annullare gli effetti del 730/4 ordinario errato.

Esempio: se nel mod. 730/4 ordinario veniva evidenziato un importo Irpef da trattenere pari ad euro 1.200 e nel mod. 730/4 rettificativo si evidenzia un debito pari ad euro 1.000, in CU nel punto 61 sarà riportato il valore 1.000.

Nel punto 55 di nuova istituzione sarà evidenziato il codice 1.

ASSISTENZA FISCALE 730/2018 DICHIARANTE		Esito 51	Assistenza fiscale diretta 52	Vedere istruzioni 53	Presenza 730/4 integrativo 54	Presenza 730/4 rettificativo 55
SALDO IRPEF 2017						
61	Trattenuto	62	Rimborsato	63	non trattenuto	64 non rimborsato
ADDITIONALE REGIONALE 2017						
71	Trattenuto	72	Rimborsato	73	non trattenuto	74 non rimborsato
						75 Codice Regione
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2017						
81	Trattenuto	82	Rimborsato	83	non trattenuto	84 non rimborsato
						85 Codice Comune
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2017						
91	Trattenuto	92	Rimborsato	93	non trattenuto	94 non rimborsato
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO						
101	Trattenuto	102	non trattenuto	ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA		
				111	Trattenuto	112 non trattenuto
121	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	122	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	123	Richiesta di minor acconto	124
				125	Acconto addizionale comunale all'Irpef	125
				125	Codice Comune	125
127	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	128	Richiesta di minor acconto	131	Acconti Irpef sospesi	132
				132	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	133
				133	Acconti cedolare secca sospesi	
INTERESSI PER RATEAZIONE						
141	Erario	142	Regione	143	Comune	
INTERESSI PER INCAPENZA/RETTIFICA						
151	Erario	152	Regione	153	Comune	
ASSISTENZA FISCALE SOSPESA						
161	Saldo Irpef	162	Adizionale regionale all'Irpef	163	Saldo addizionale comunale all'Irpef	164
						165
166	Cedolare secca su locazioni					
						165 Imposta sostitutiva

Particolare attenzione va prestata per le caselle 101 e 102, riportanti la dicitura **Imposta sostitutiva premi di risultato**. Nel **punto 101** va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "imposta sostitutiva premio di risultato" con riferimento al dichiarante.

Nella ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato **nel punto 102**. Stesse caselle sono indicate nella sezione assistenza fiscale coniuge con il nr. 301 e 302.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	
Trattenuto	non trattenuto	Trattenuto	non trattenuto
301	302	301	302

Novità 2019: A seguito dell'abolizione, dal periodo di imposta 2017 del contributo di solidarietà sui redditi superiori a 300.000 euro, sono state eliminate le caselle 106 e 107 relative al contributo di solidarietà nella sezione assistenza fiscale prestata al dichiarante, 306 e 307 nella sezione assistenza fiscale prestata al coniuge e 167 nella sezione assistenza fiscale sospesa.

SEZIONE ONERI DETRAIBILI

Anche nelle CU del 2019 trovano spazio gli oneri di cui all'art. 15 del Tuir per cui si applica la detrazione del 19% ovvero del 26% con alcune novità.

Per gli oneri di cui alla tabella A (detrazione del 19%) vi sono tre nuovi codici che assumono il seguente significato:

- 40 spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
- 43 premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- 44 spese mediche sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con DSA.

Per gli oneri di cui alla tabella B (detrazione 26%) vi sono due nuovi codici con il seguente significato:

- 61 erogazioni liberali in favore delle ONLUS;
- 62 erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

SEZIONE DETRAZIONI E CREDITI

La legge 205 del 27 dicembre 2017 ha istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (meglio noto come APE) che si concretizza in una sorta di indennità che l'Inps eroga mensilmente a soggetti in possesso di determinati requisiti anagrafici e retributivi e che deve essere restituito una volta perfezionati i requisiti pensionistici.

Trattandosi di una sorta di prestito, è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria in caso di premorienza del beneficiario e la sua restituzione richiede il versamento di

una somma a titolo di interessi. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito d'imposta annuo che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. L'Inps recupera tale credito rivalendosi su ritenute da versare mensilmente all'erario in quanto sostituto d'imposta. Tale novità viene esposta in due caselle di nuova istituzione:

- Casella 379 con l'ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- Casella 380 con l'ammontare del credito rimborsato al sostituto ed eccedente l'imposta lorda.

CREDITO D'IMPOSTA APE	
Utilizzato	Rimborsato
379	380

SEZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nella sezione previdenza complementare, si segnala:

- l'eliminazione della casella 414. A seguito di tale eliminazione i dipendenti pubblici non dovranno più evidenziare l'ammontare del TFR destinato alla previdenza complementare;
- l'eliminazione del codice 4 dal campo 411 "previdenza complementare" il quale identificava i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.

SEZIONE ONERI DEDUCIBILI

Precisazione: al punto 431, deve essere evidenziato l'importo complessivo degli oneri deducibili. Le istruzioni, quest'anno precisano che i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore che ottemperano a disposizioni di legge, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, pertanto dette somme andranno evidenziate esclusivamente nella sezione relativa ai dati previdenziali. Nei campi 432, 434 e 436, deve essere indicato il codice dell'onere, con la novità dell'introduzione del codice 3 avente il significato di oneri versati agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	ONERI DEDUCIBILI					
	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431	432	433	434	435	436	437

SEZIONE ALTRI DATI

È stata implementata con la casella 479 (erogazioni in natura) nella quale evidenziare la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura per i quali la norma prevede

la non concorrenza alla formazione del reddito se rientrano nei limiti di euro 258,23. Le istruzioni precisano che nel caso in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi l'importo anzidetto, l'intero ammontare deve essere soggetto a tassazione ordinaria. Di conseguenza è stato anche eliminato il codice AH utilizzato nelle annotazioni.

Erogazioni in natura
479

SEZIONE ALTRI REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA

È stato modificato il contenuto della casella 492 che lo scorso anno andava compilata in caso di operazioni straordinarie che comportavano il passaggio di dipendenti (ora campo 495) mentre quest'anno accoglie il numero di giorni per i quali si è usufruito della rendita integrativa temporanea anticipata. Sono stati introdotti i campi 493 e 494 in cui indicare, rispettivamente, la data di inizio e la data di fine del periodo in cui il percettore ha beneficiato della rendita anticipata. È stato inoltre istituito il codice 5 da indicare nei campi da 484 a 495 in tutti i casi in cui si goda di rendite integrative temporanee anticipate (RITA) per le quali prevista la possibilità di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere riportate nelle annotazioni tabella E con il codice AX.

CREDITO BONUS IRPEF

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, e nel punto 399 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.

Nel punto 398, deve essere indicato l'importo del bonus recuperato dal precedente sostituto in caso di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
Bonus non erogato		Bonus recuperato		Codice fiscale sostituto	
397	398	399			

Novità 2019: Le istruzioni precisano che, nel caso in cui il precedente sostituto abbia recuperato il bonus, l'importo recuperato deve essere riportato anche al campo 394.

FAMILIARI A CARICO

È prevista l'indicazione dei dati dei familiari fiscalmente a carico anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni ma non è più previsto che il

dato sia richiesto per la corretta verifica delle stesse.

Viene ribadito anche quest'anno il non obbligo relativo all'indicazione fiscale del coniuge. In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge 76/2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela		Codice fiscale		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C ¹	Coniuge		4			
2	F1	Primo figlio	D ³		6	7	8
3	F	A ²	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				
7	F	A	D				
8	F	A	D				
9	F	A	D				
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose						%

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

CLASSIFICAZIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI

All'interno di tale sezione si evidenziano tipologie di reddito per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale. Le caselle 741, 743 e 745 accolgono i codici mentre le caselle 742, 744 e 746 i relativi importi. Di seguito le tipologie di reddito con i relativi codici:

1. prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria (lett. h-bis, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
2. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
3. compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (lett. e, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
4. indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lett. f, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
5. indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per

le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (lett. g, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);

6. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
7. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (lett. h, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986); altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (lett. i, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);

PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI

Codice		Importo	Codice		Importo	Codice		Importo
741	742		743	744		745	746	

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia intrattenuto più rapporti di lavoro durante i quali sia stato destinatario di rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione ed abbia richiesto il conguaglio tra le diverse CU, la relativa sezione viene sdoppiata:

- sezione sostituto dichiarante nella quale indicare i rimborsi effettuati dal sostituto che emette la CU;
- sezione altri sostituti in cui indicare i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti.

Nelle annotazioni il sostituto che rilascia la CU deve indicare i dati di dettaglio dei rimborsi relativi ai precedenti sostituti (cod. CP).

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701	702	703	704
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
	705		706	
SEZIONE ALTRI SOSTITUTI	Codice fiscale			
	707			
	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	708	709	710	711
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
	712		713	

Novità 2019: Al punto 705 viene confermata l'indicazione del codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata e si aggiunge che nel

caso in cui il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (il cui importo è evidenziato al punto 703) il codice fiscale deve essere quello del datore di lavoro comunicato all'Inps, se diverso dal dipendente.

PENSIONI ORFANI

Anche quest'anno sono presenti due punti per indicare le pensioni percepite dagli orfani, **punti 460 e 461**. Infatti, l'art. 1, comma 249 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 ha previsto che le pensioni percepite dagli orfani concorrono alla composizione del reddito complessivo, per l'importo eccedente i 1.000 euro.

REDDITO FRONTALIERI		CAMPIONE D'ITALIA			
Con contratto a tempo indeterminato 455	Con contratto a tempo determinato 456	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato 457	Lavoro dipendente contratto tempo determinato 458	Pensione 459	Pensione orfani 460
Pensione orfani non campione d'Italia 461	Numero giorni marittimi 462	Altri redditi 463	Abitazione principale 464	Periodo di pensione 465	

QUIR

I lavoratori dipendenti del settore privato, in base al Dpcm del 20 febbraio 2015, possono chiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile del tfr, come parte integrante della retribuzione fino al 30 giugno 2018.

Nella CU 2018 il sostituto d'imposta indicherà la quota integrativa della retribuzione nei punti 1 e 2 della sezione fiscale e riporterà lo stesso importo **al punto 478** della sezione altri dati.

ALTRI DATI		REDDITO FRONTALIERI		CAMPIONE D'ITALIA			
		Con contratto a tempo indeterminato 455	Con contratto a tempo determinato 456	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato 457	Lavoro dipendente contratto tempo determinato 458	Pensione 459	Pensione orfani 460
		Pensione orfani non campione d'Italia 461	Numero giorni marittimi 462	Altri redditi 463	Abitazione principale 464	Periodo di pensione 465	
REDDITI ESENTI		BONUS E STOCK OPTION					
codice 466	ammontare 467	codice 468	ammontare 469	anno 470	eccedenza 471	ritenute 472	
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		BONUS E STOCK OPTION					
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 473	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2018 474	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 475	Applicazione maggiore ritenuta 476	Casi particolari 477	Quota TFR 478	Erogazioni in natura 479	

PREMI DI RISULTATO

L'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), ha modificato i requisiti di accesso all'agevolazione. Tale norma ha elevato i **limiti reddituali** del tetto massimo di reddito da lavoro dipendente portandolo **da euro 50.000 a 80.000 euro**, sempre riferito all'anno precedente in cui si vuole usufruire della agevolazione. Gli importi dei premi erogabili aumentano **da 2.000 a 3.000 euro e da 2.500 a 4.000 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del

lavoro.

L' articolo 55 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che anche con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e delle somme erogate dal datore di lavoro sale a euro 3.000 solo a **partire dal 24 aprile 2017**.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l'erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016.

L'imposta sostitutiva applicata agli importi detassati è pari al 10%.

Le somme erogate per premi di risultato, devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro o 4.000 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

Nei punti 571 e 581 deve essere riportato:

- il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
- il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi

Nei punti 572 e 582 riportare l'ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.

Nei punti 573 e 583 riportare l'ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 riportare **nei punti 574 e 584** l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato rispettivamente **nei punti 573 e 583**.

Nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir riportare **nei punti 575 e 585** l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato **nei punti 573 e 583**.

Nei punti 576 e 586 va riportata l'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato **nei punti 572 e 582**.

Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non

eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro, tale importo oltre ad essere riportato nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche **nei punti 578 e 588**.

Nei punti 579 e 589 riportare le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L'art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI						
Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576	
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui sottoforma di erogazioni in natura 580			
Codice 581	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 582	Benefit 583	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 584	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 585	Imposta sostitutiva 586	
Imposta sostitutiva sospesa 587	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 588	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 589	di cui sottoforma di erogazioni in natura 590			
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI						
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 591	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 592	Codice fiscale 595		Codice 596		
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 597	Benefit 598	Imposta sostitutiva 599	Imposta sostitutiva sospesa 600	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 601	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 602	

Novità 2019: Ci sono due nuovi campi rappresentati dalle caselle 580 e 590 da compilare in tutti i casi in cui i benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir siano costituiti da erogazioni in natura tenendo presente che tali importi sono già contenuti nelle caselle 573 e 583 in tutti i casi in cui l'erogazione in natura è di valore inferiore o uguale ad € 258,23.

Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui sottoforma di erogazioni in natura 580
---	--

DATI FISCALI (CASI PARTICOLARI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE)

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, **nel punto 611** (non più nel punto 601) va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo. Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente **nel punto 612** (non più nel punto 602).

Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare **il punto 613**.

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale 611	Vedere istruzioni 612	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo 613
--	-----------------------	--------------------------	--

DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALTRI ENTI

Anche quest'anno è necessario riportare nella CU i redditi imponibili e i contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli Inps. Si tratta della contribuzione versata per i rapporti di lavoro intrattenuti con soggetti iscritti ai seguenti Enti:

- ENPAB (biologo specialista ambulatoriale);
- ENPAM (medico specialista ambulatoriale, medico della medicina dei servizi, medico dell'emergenza territoriale, medico della continuità assistenziale transitato alla dipendenza - gestione medicina generale);
- ENPAP (psicologo specialista ambulatoriale);
- ENPAPI (infermieri iscritti alla gestione separata ENPAPI);
- ENPAV (veterinario specialista ambulatoriale);
- INPGI (giornalista lavoro dipendente, giornalista lavoro subordinato).

I dati da fornire sono i seguenti:

- **nel punto 51** indicare il codice fiscale dell'ente previdenziale;
- **nel punto 52** indicare la denominazione dell'ente previdenziale;
- **nel punto 53** indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale;
- **nel punto 54** indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente;
- **nel punto 55** indicare il totale dei compensi imponibili corrisposti nell'anno (nei limiti del massimale contributivo) considerando tutto ciò che è stato corrisposto entro il 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono;
- **nel punto 56** indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento;
- **nel punto 57** indicare il totale dei contributi dovuti dal professionista iscritto per la quota a suo carico;
- **nel punto 58** indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'ente previdenziale competente;
- **Il punto 59** deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori (es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto Enpam per un'aliquota contributiva di tipo modulare). Il campo deve essere barrato anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. n.

103/1996 e D.Lgs. n. 509/1994;

- **Nel punto 60** indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 59.

SEZIONE 4
ALTRI ENTI

Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale	
51	52		
Codice azienda	Categoria	Imponibile previdenziale	Contributi dovuti
53	54	55	56
Contributi a carico del lavoratore trattenuti	Contributi versati	Altri contributi	Importo altri contributi
57	58	59	60

LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI

Le tipologie di reddito ed il relativo codice da certificare entro il 07 marzo 2019, in quanto dichiarabili nel 730, in questa apposita sezione sono:

B - utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

D - utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;

F - indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;

L - redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);

L1 - redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;

M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M1 - redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

M2 - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;

N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);

O1 - redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
V1 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

Le tipologie di reddito che invece trovano spazio nel solo modello REDDITI e che quindi possono essere certificati entro il 31 ottobre 2019 sono:

A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
G - indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H - indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
I - indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
J - compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
K - assegni di servizio civile universale di cui all'art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
P - compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
Q - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S - provvigioni corrisposte a commissionario;
T - provvigioni corrisposte a mediatore;
U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
V2 - redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
W - corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
X - canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R.

600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Y - canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno

2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

ZO - titolo diverso dai precedenti.

DATI PREVIDENZIALI

Nei punti 34 e 35 è necessario indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C" (utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro) nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), "M1" (redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere) e "V" (provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67)).

Per gli iscritti Enpam, in questi punti indicare anche l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1, codice "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale).

Per gli iscritti Enpapi, indicare anche l'importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall'attività di cui al punto 2, codice "M2" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI).

Novità: per gli iscritti all'Inps gestione ex Enpals indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale), "0" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001)), "01" (redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001));

Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi
34	35	36

LOCAZIONI BREVI

Anche quest'anno è presente la sezione dedicata ai redditi da locazioni brevi. Sono tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Vi rientrano sia i contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia quelli stipulati per il tramite di intermediari immobiliari anche attraverso portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

A decorrere dal 1° giugno 2017 per i contratti stipulati a partire da tale data, è possibile avvalersi delle disposizioni previste in materia di cedolare secca sugli affitti.

Orbene, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **qualora incassino** i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione. Di qui i punti di nuova istituzione che andiamo ad illustrare:

Nel caso in cui si procede all'esposizione aggregata, **al punto 1** sarà riportato il numero complessivo dei contratti stipulati per la medesima unità immobiliare. Se si procede ad una descrizione analitica, il punto 1 non andrà compilato.

Il punto 2 va barrato se si tratta di un contratto di locazione dell'intero immobile, **il punto 3** se la locazione è parziale. I punti 2 e 3 sono alternativi tra loro.

Il punto 4 si compila se è previsto un periodo di locazione nel 2018.

Nel punto 5 si indica la durata in giorni del contratto.

I dati sull'indirizzo dell'immobile andranno riportati **nei punti da 6 a 13**.

Nel punto 14 indicare l'importo del corrispettivo, **nel punto 15** l'ammontare della ritenuta versata con il codice tributo 1919.

Il punto 16 viene valorizzato se il percipiente al quale viene rilasciata la CU non riveste la qualifica di proprietario dell'immobile.

I punti da 101 a 116, da 201 a 216, da 301 a 316 e da 401 a 416 devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite per i punti **da 1 a 16**.

Le istruzioni riportano un'indicazione dei punti errata.

Abbiamo detto sopra che, nel caso in cui per la medesima unità immobiliare si sia proceduto a più contratti stipulati dal medesimo locatore la comunicazione dei dati può essere aggregata o analitica. Per ciascun immobile la scelta dovrà essere univoca: o

un'unica indicazione in forma aggregata oppure elencazione analitica di tutti i contratti. Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione a cavallo di due periodi di imposta (2017 e 2018) si dovranno compilare due distinti righi.

In particolare, nel rigo in cui non è barrato il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2017 e nel rigo in cui è barrato il punto 4, riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2018.

Il criterio alla base dell'effettuazione della ritenuta ed il conseguente obbligo di rilascio della CU, è quello di cassa. Può dunque accadere che, in caso di corresponsione anticipata, alcuni corrispettivi incassati (e pertanto soggetti a ritenuta e certificati) si riferiscano al 2018. In tal caso la circostanza dovrà essere segnalata mediante barratura del punto 4.

I corrispettivi relativi alle locazioni brevi possono assumere la natura di redditi fondiari e di redditi diversi, per i quali è previsto, ai fini della tassazione un'imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Quindi, nella compilazione della CU, è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei corrispettivi percepiti tenendo conto della successiva tassazione in dichiarazione.

Facciamo un esempio di reddito fondiario percepito dunque dal locatore proprietario dell'immobile e imputato in base al criterio di competenza:

Corrispettivo di 1.500 euro percepito il 20/12/2018 per un contratto di locazione breve di tutta l'unità immobiliare dal 24/12/2018 al 12/01/2019 (20 giorni totali di cui 8 giorni per il 2018 e 12 per il 2019).

Primo rigo:

Punto 2 compilato;

Punto 3 non compilato;

Punto 4 non compilato;

Punto 5: 8 giorni;

I punti da 6 a 13 compilati;

Punto 14: euro 600;

Punto 15: euro 126.

Secondo rigo:

Punto 2 compilato;

Punto 3 non compilato;

Punto 4 compilato;

Punto 5 : 12 giorni;

I punti da 6 a 13 compilati;

Punto 14: euro 900;

Punto 15: euro 189.

Novità 2019: Al punto 4 sarà necessario riportare l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. Nel caso di un contratto di locazione che vede interessati sia l'anno 2017 che il 2018, dovranno essere compilati due righe distinguendo l'importo di competenza del 2017 da quello di competenza del 2018. Nel caso in cui un contratto di locazione è relativo ad un periodo che ha interessato sia il 2018 che il 2019, anche in questo caso sarà necessario compilare due righe distinguendo l'importo di competenza del 2018 da quello di competenza del 2019.

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento						
1	2	3	4	5						
Comune						Provincia (sigla)		Codice comune		
6						7		8		
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo					N. civico	Scala	Interno	
9		10					11	12	13	
Importo corrispettivo		Ritenuta operata		Locatore non proprietario						
14		15		16						